PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI ("WHISTLEBLOWING")

REV_02

In Vigore dal 13 dicembre 2023 – aggiornata per adeguamento alle Linee Guida ANAC n. 1/2025 (Delibera n. 478 del 26 novembre 2025)

INDICE

1. SCOPO 2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE 2
3. RIFERIMENTI 3
4. SEGNALAZIONI 3
4.1 Definizione 3
4.2 Soggetti 4
4.3 Requisiti 4
5. AMBITO E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI 5
5.1 Invio delle segnalazioni 5
5.2 Gestione della segnalazione 6
5.3. Il canale esterno presso ANAC 8
5.4. Divulgazione pubblica 8
5.6 Formazione 9
6. TUTELE 10
6.1 Obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante 10
6.2 Divieto di ritorsione e discriminazione nei confronti del Segnalante 10
6.3 Tutela della riservatezza dell'identità delle persone segnalate (o coinvolte) e di altri soggetti. 11
7. CONSERVAZIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE 11
8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 11
9. APPROVAZIONE E MODIFICHE 11

1. SCOPO

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, scopo del presente documento è di disciplinare la gestione del processo di ricezione, analisi e trattamento di segnalazioni (whistleblowing) relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

L'art. 2 del Decreto elenca tra le "violazioni" oggetto di tutela:

- le condotte illecite reati, illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 o di qualunque condotta irregolare o contraria alle procedure aziendali e ad altre leggi o regolamenti;
- violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'UE che ledono l'interesse pubblico in una gamma molto ampia di settori: (appalti pubblici – servizi, prodotti e mercati finanziari – prevenzione del riciclaggio e finanziamento al terrorismo – sicurezza e conformità dei prodotti – sicurezza dei trasporti – tutela dell'ambiente – sicurezza degli alimenti – salute pubblica – privacy – diritti e protezione dei consumatori – sicurezza delle reti e dei sistemi informatici – concorrenza – radioprotezione e sicurezza nucleare).

Inoltre, il presente protocollo si propone di disciplinare le modalità di effettuazione delle segnalazioni e le tutele che la Società assicura ai segnalanti ed ai segnalati, nelle more dell'accertamento della fondatezza della segnalazione e di eventuali responsabilità.

ISTITUTO LEOPARDI S.r.l. intende infatti garantire che i destinatari delle segnalazioni trattino con confidenzialità l'identità del segnalante e del segnalato, nel rispetto assoluto del principio di riservatezza e delle condizioni di cui alla disciplina di riferimento (D.Lgs 24/2023), nonché delle normative di tutela dei lavoratori e della *privacy* di tempo in tempo vigenti.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo si riferisce a qualunque illecito commesso da chi è collegato in senso ampio a ISTITUTO LEOPARDI S.r.l. nel cui ambito si è verificata la violazione (o il tentativo di violazione):

- dipendente;
- lavoratore autonomo;
- collaboratore esterno;
- liberi professionisti e consulenti;
- colui che svolge tirocinio (retribuito o meno);
- volontario (retribuito o meno);
- colui il cui rapporto di lavoro è terminato o non è ancora incominciato (ex dipendente o candidato);
- colui che lavora sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori e fornitori;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza o rappresentanza.

Il Decreto Legislativo NON si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

3. RIFERIMENTI

- D.lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- Legge 179/2017 (legge sul 'whistleblowing');
- D.lgs. 24/2023;
- Regolamento europeo sui dati personali 679/2016 (GDPR);
- Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 ANAC (Autorità Nazionale anticorruzione) – "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*", come aggiornata e integrata dalla Delibera ANAC n. 479 del 26 novembre 2025;
- Linee Guida ANAC n. 1/2025, approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 – "Linee guida in materia di *whistleblowing* sui canali interni di segnalazione".

4. SEGNALAZIONI

4.1 Definizione

Per segnalazione si intende qualsiasi notizia riguardante:

A. violazioni, o tentativi di violazione, di specifiche della normativa nazionale e dell'Unione Europea;
B. reati, illeciti nonché qualunque violazione, condotta irregolare o non conforme a quanto stabilito dalle procedure aziendali, dalla documentazione etica di ISTITUTO LEOPARDI S.r.l.

L'oggetto della segnalazione sono le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente.

A titolo esemplificativo:

- comunicazioni di presunte violazioni, di richieste o di induzioni alla violazione di norme di leggi o regolamenti, di procedure interne, con riferimento alle attività e prestazioni di interesse di ISTITUTO LEOPARDI S.r.l. (es: inosservanza di clausole contrattuali, frodi, improprio utilizzo di dotazioni aziendali etc.);
- situazioni che violano i diritti umani, tra cui molestie, lavoro minorile ecc.
- situazioni che mettono in pericolo la salute o la sicurezza delle persone o che causano danni all'ambiente;
- corruzione o altri reati penali, tra cui corruzione, conflitti d'interesse, omaggi illegali, ecc.;

- violazioni delle norme sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato;
- azioni che ledono i diritti dei consumatori;
- denunce, provenienti da terzi aventi ad oggetto presunti rilievi, irregolarità e fatti censurabili;
- comunicazioni riguardanti frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
- comunicazioni afferenti alla protezione dei dati personali e alla sicurezza delle reti e dei sistemi informatici;
- esposti riguardanti tematiche di contabilità, controlli di processo, disapplicazione di procedure operative etc.

4.2 Soggetti

Può effettuare una segnalazione chiunque sia collegato in senso ampio alla ISTITUTO LEOPARDI S.r.l. nel cui ambito si è verificata la violazione (o il tentativo di violazione). A titolo esemplificativo ricordiamo:

- i dipendenti;
- i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
- i volontari e tirocinanti, retribuiti o no, che prestano la propria attività presso la ISTITUTO LEOPARDI S.r.l.;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- i facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

4.3 Requisiti

E' necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

A tal fine, di seguito si indicano gli elementi che le segnalazioni dovrebbero preferibilmente contenere:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- il segnalante può espressamente richiedere che la propria identità rimanga riservata;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di denuncia;

- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (es: la qualifica o il settore in cui svolge l'attività), ovvero i soggetti che hanno concorso alla commissione dell'illecito;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Inoltre, dette segnalazioni potranno essere effettuate in forma anonima, purché circostanziate e relative a fatti oggettivi e accertabili.

5. AMBITO E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Di seguito sono indicate le modalità operative di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse.

5.1 Invio delle segnalazioni

Le segnalazioni sono inviate tramite preferibilmente tramite la piattaforma di segnalazione disponibile all'indirizzo https://ourwhistleblowing.it/istituto-leopardi-srl.

La piattaforma di segnalazione garantisce, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa comunicazione.

In conformità alle Linee Guida ANAC n. 1/2025, la piattaforma assicura la cifratura dei dati a riposo e l'attribuzione alla segnalazione di un codice identificativo riservato, noto solo alla persona segnalante, che consente interlocuzioni riservate con il Gestore della segnalazione. Qualora l'accesso alla piattaforma avvenga dalla rete dati interna della Società, è garantita la non tracciabilità della persona segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione al canale.

In alternativa, le segnalazioni possono essere effettuate nel modo più conveniente per il segnalante, tramite altri canali specifici e, in particolare, tramite:

- posta ordinaria: ISTITUTO LEOPARDI S.r.l., Via del Carroccio, 9, 20123 MILANO; la comunicazione dovrà essere inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al gestore della segnalazione Whistleblowing", con all'interno altre due buste chiuse: una con i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità (qualora non intenda rimanere anonimo) e l'altra con l'oggetto della segnalazione; una volta ricevuta dall'Ente, dovrà essere inviata – senza aprire la busta – al gestore delle segnalazioni, Avv. Mariangela Agnelli (nel proseguo il "Gestore della segnalazione"), garantendone la riservatezza;
- forma orale: in alternativa alla forma scritta, la persona segnalante può presentare la segnalazione oralmente, a scelta, tramite linea telefonica dedicata, sistema di messaggistica vocale (segreteria telefonica del numero indicato), oppure, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il Gestore della segnalazione da tenersi entro un termine ragionevole, in un luogo idoneo

a garantirne la riservatezza. Ove la segnalazione orale sia raccolta tramite sistemi di registrazione, la stessa è conservata, previo consenso della persona segnalante, su supporto idoneo; diversamente, il Gestore della segnalazione ne redige un resoconto dettagliato o, in caso di incontro diretto, un verbale sottoscritto anche dalla persona segnalante, che può sempre verificarne e rettificarne il contenuto.

La gestione delle segnalazioni è affidata all'avvocato Mariangela Agnelli dello studio Clarkson Hyde.

È previsto l'obbligo in capo all'avvocato Mariangela Agnelli di tenere traccia scritta, mediante la predisposizione di apposita reportistica, di tutte le segnalazioni ricevute alla casella e-mail oppure all'indirizzo postale sopra indicati.

Il Gestore della segnalazione è dotato dei requisiti di autonomia, intesa come imparzialità e indipendenza rispetto a tutte le parti coinvolte, ed è soggetto specificamente formato in materia di whistleblowing e di protezione dei dati personali, con adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento della Società. Al Consiglio di Amministrazione non sono attribuiti poteri di supervisione sulla gestione delle singole segnalazioni, che resta rimessa all'autonomia operativa e valutativa del Gestore.

Qualora il Gestore della segnalazione si trovi in una situazione di conflitto di interessi rispetto a una specifica segnalazione (ad esempio perché coincide con il segnalante o con la persona coinvolta), ovvero risulti assente per un periodo prolungato, superiore a sette giorni, la gestione della segnalazione è affidata a un sostituto, individuato dal Consiglio di Amministrazione in possesso dei medesimi requisiti di autonomia, imparzialità e formazione richiesti al Gestore. Qualora anche il sostituto versi in una delle situazioni di conflitto sopra descritte, la persona segnalante può rivolgersi al canale esterno gestito da ANAC, ricorrendo una delle condizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 24/2023.

In conformità all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 24/2023, l'adozione e ogni successivo aggiornamento sostanziale della presente procedura sono preceduti da un'informativa alle rappresentanze o organizzazioni sindacali eventualmente presenti in azienda, assegnando un termine congruo per eventuali osservazioni, fermo restando che l'interlocuzione ha carattere meramente consultivo e non vincolante.

5.2 Gestione della segnalazione

Al fine di assicurare una efficiente e tempestiva gestione della segnalazione, il Gestore della segnalazione:

- rilascia alla persona segnalante, entro 7 giorni dalla data di ricezione, avviso di ricevimento della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro al segnalante.

L'avviso di ricevimento non implica alcuna valutazione di merito dei contenuti della segnalazione, ma ha carattere meramente informativo circa la presa in carico della stessa da parte del Gestore della segnalazione. Il Gestore della segnalazione è l'unico soggetto legittimato a ricevere e gestire le segnalazioni; qualora una segnalazione pervenga per errore a un diverso soggetto interno, questi la trasmette al Gestore della

segnalazione entro sette giorni dal ricevimento, nel rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante. Se la medesima segnalazione è inviata contestualmente a più soggetti interni alla Società, essa è trattata alla stregua di una segnalazione indirizzata a un soggetto non competente e va trasmessa, con le medesime modalità e tempistiche, al Gestore della segnalazione, dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

Il Gestore della segnalazione dovrà valutare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

Non sono ritenute ammissibili le segnalazioni che risultano:

- ❖ manifestamente infondate per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- ❖ generiche nella definizione dell'oggetto dell'informativa che appare incomprensibile;
- ❖ corredate da documentazione non appropriata o inconferente.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il Gestore della segnalazione avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

Nel corso dell'istruttoria Gestore della segnalazione provvede a:

a) avviare analisi specifiche, avvalendosi, se del caso, delle funzioni aziendali coinvolte;
b) concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso della medesima, sia accertata l'infondatezza;
c) avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni alla Società;
d) eventualmente concordare con il responsabile della funzione aziendale interessata dalla segnalazione ed i vertici aziendali, le eventuali azioni correttive necessarie per la rimozione delle possibili debolezze di controllo rilevate, garantendo, altresì, il monitoraggio della loro relativa attuazione;
e) concordare con il responsabile della funzione aziendale interessata dalla segnalazione eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori) da proporre ai vertici aziendali;
f) richiedere l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione.

L'istruttoria dovrà concludersi entro il termine di 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione. Nel caso in cui i fatti segnalati siano molto complessi, può eccezionalmente essere estesa a un totale di 6 mesi.

All'esito dell'istruttoria viene fornito riscontro alla segnalazione.

Qualora il Gestore della segnalazione valuti la segnalazione come una semplice lamentela personale o verificato che il fatto riportato è già stato riscontrato dalla Società o dall'Autorità competente, procede all'archiviazione della segnalazione, informandone il segnalante ove non anonimo.

Allo stesso modo il Gestore della segnalazione può contattare il segnalante – se noto – al fine di chiedere di fornire elementi utili all'indagine.

Qualora risulti fondata, il Gestore della segnalazione dà immediata comunicazione per iscritto:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'avvio delle conseguenti azioni per le violazioni da parte del personale dipendente;
- al Consiglio di Amministrazione per le violazioni da parte degli Amministratori della Società;
- al Consiglio di Amministrazione per le violazioni da parte di figure apicali della Società.

In aggiunta, il Gestore della segnalazione, nella propria relazione annuale, riferisce al Consiglio d'Amministrazione di ISTITUTO LEOPARDI S.r.l. l'elenco delle segnalazioni pervenute e gli esiti delle analisi effettuate e trasmetterà comunque, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno (salvo diverse necessità) il semplice elenco delle segnalazioni ricevute.

5.3. Il canale esterno presso ANAC

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna presso l'ANAC se, al momento della sua presentazione:

1. il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne;
2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati;
3. la persona segnalante ha fondati motivi per ritenere ragionevolmente sulla base delle circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:
    - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ad es. il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella segnalazione, vi sia il rischio che la violazione o le prove relative possano essere occultate o distrutte);
    - questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante);
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad es. la violazione richiede un intervento urgente per salvaguardare la sicurezza e la salute delle persone e per proteggere l'ambiente).

5.4. Divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Al segnalante sarà garantita la protezione prevista dal Decreto se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna, a cui l'ente non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla divulgazione nei termini previsti (entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla

presentazione della segnalazione), ha fatto seguito un segnalazione esterna all'ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento);

- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona effettua direttamente una segnalazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito poiché, ad esempio, teme possano essere occultate o distrutte le prove, oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, qualora l'autore della segnalazione riveli la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il *whistleblower*.

Laddove, invece, divulghi la segnalazione con uno pseudonimo o nickname, che non consente l'identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

5.5 Denuncia all'autorità giurisdizionale

Il segnalante può valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito della ISTITUTO LEOPARDI S.r.l.

5.6 Formazione

La Società organizza, con cadenza periodica, attività di formazione in materia di whistleblowing, differenziate in base ai destinatari.

Il Gestore della segnalazione e gli eventuali soggetti di supporto ricevono una formazione specifica e periodicamente aggiornata avente ad oggetto: la disciplina normativa nazionale ed europea in materia di whistleblowing; la normativa in materia di protezione dei dati personali; le procedure e le modalità operative di gestione delle segnalazioni, ivi compresa la gestione dei conflitti di interesse; i principi generali di riservatezza, etica, integrità e ascolto attivo.

A tutto il restante personale, nonché ai collaboratori, consulenti e altri soggetti destinatari della presente procedura, è garantita un'adeguata informazione su cosa può essere oggetto di segnalazione, chi può segnalare, quali canali sono disponibili e quali tutele sono riconosciute dalla normativa, anche mediante

pubblicazione della presente procedura sul sito e nei luoghi di lavoro della Società, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 24/2023.

6. TUTELE

6.1 Obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante

L'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e di quelle menzionate nella segnalazione, viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, fatta eccezione per i casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (a fini esemplificati e non esaustivi: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Sarà facoltà del segnalato richiedere di conoscere l'identità del segnalante ove indispensabile per tutelare diritti e interessi della Società e/o di terzi.

Fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può dunque essere rivelata senza il suo espresso consenso.

ISTITUTO LEOPARDI S.r.l. garantisce adeguata protezione dell'identità del segnalante censurando ogni condotta che violi le misure previste a tutela di quest'ultimo mediante l'applicazione di quanto previsto in proposito dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

6.2 Divieto di ritorsione e discriminazione nei confronti del Segnalante

Nei confronti del segnalante non è consentita né è tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione.

La Società si riserva il diritto di adottare le opportune azioni nei confronti di chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato segnalazioni in conformità al presente Protocollo, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Le rinunce o le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all'art. 2113, co 4, c.c.

Resta inteso che la Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione. Costituisce altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

6.3 Tutela della riservatezza dell'identità delle persone segnalate (o coinvolte) e di altri soggetti.

La riservatezza dei soggetti segnalati è tutelata dalla disciplina sui dati personali.

È altresì garantita la riservatezza:

- ai facilitatori sia per quanto attiene l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- a persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica.

7. CONSERVAZIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

Le funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dal presente Protocollo assicurano, ciascuna per quanto di competenza e anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

La documentazione in originale, cartacea e/o elettronica, deve essere conservata per il tempo necessario all'esecuzione delle attività per le quali sono raccolti, che, in mancanza di diverse esigenze, non supererà i cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, dopodiché verranno conservati in esecuzione di obblighi di legge e disposizioni vigenti, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere e/o difendere i diritti e/o legittimi interessi della Società o di terzi, anche in caso di reclami, contenziosi o precontenziosi.

8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le informazioni relative al trattamento dei dati personali derivanti dall'utilizzo del Canali di Segnalazione sono allegate alla presente Procedura, e sono anche reperibili nella piattaforma del Canale di segnalazione.

9. APPROVAZIONE E MODIFICHE

La presente procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione di ISTITUTO LEOPARDI S.r.l. Eventuali modifiche saranno tempestivamente portate a conoscenza per le opportune adozioni da parte dei rispettivi organi amministrativi. La presente Rev_02 recepisce le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 1/2025 (Delibera n. 478 del 26 novembre 2025) ed è stata preceduta dall'informativa alle rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 24/2023.